



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n.205;

Dirigente: Giuseppe Foti

Responsabili del procedimento:

Claudia Nanni – U.O. Organici, Assunzioni E Movimenti Del Personale Scuola – e-mail: claudia.nanni.rn@istruzione.it

Mattia Nisticò – U.O. Organici, Assunzioni E Movimenti Del Personale Scuola – e-mail: mattia.nistico2@istruzione.it

Sede di Forlì

Viale Salinatore n. 24 - 47121 - FORLÌ (FC)
Tel: 0543/451311
PEC: csafo@postacert.istruzione.it
e-mail: usp fo@istruzione.it
Sito web: <https://fc.istruzioneer.gov.it>

Sede di Rimini

C.so d’Augusto n. 231 - 47921 - RIMINI (RN)
Tel: 0541/717611
PEC: csarn@postacert.istruzione.it
e-mail: usp rn@istruzione.it
Sito web: <https://rn.istruzioneer.gov.it>



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale...omissis”;
- VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono state disciplinate, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 – bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
- VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito 19 febbraio 2025, n. 26 relativa alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’OM 88/2024;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

- VISTO l'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha previsto, per l'anno scolastico 2023/2024, una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno;
- VISTO l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui l'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTO il D.M. n. 111 del 06 giugno 2024 che disciplina le modalità di attuazione della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- VISTA la nota DGPER prot. n. 157048 del 9 luglio 2025 concernente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2025/2026;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. nn. 4235 del 23.07.2025 e 4383 del 31.07.2025 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le nomine a tempo determinato (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Rimini;
- VISTO il provvedimento dell'USR per l'Emilia-Romagna prot. n. 30607 del 31 luglio 2025, concernente la pubblicazione del contingente dei posti destinato all'assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- VISTE le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000, relative alle assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti e al calcolo del relativo contingente;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

VISTE le disponibilità pubblicate con provvedimento prot. n. 4402 del 01.08.2025;

CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla procedura straordinaria per il conferimento di supplenze annuali in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati nelle rispettive istanze;

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato fino al 31.08.2026 sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

DISPONE

Art. 1 – la pubblicazione del bollettino, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026.

Il conferimento dell'incarico a tempo determinato, disposto ai sensi della procedura de qua, è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale del 6 giugno 2024, n. 111 – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Art. 2 – I candidati, indicati nel bollettino allegato e destinatari di un contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, **dovranno assumere servizio il 1° settembre 2025.**

Art. 3 – Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 3-quater, del decreto-legge del 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modifica dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, **l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni.**



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini*

La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito.

L'accettazione dovrà essere espressa entro 5 giorni dall'assegnazione, a pena di decadenza dall'incarico conferito, **servendosi della specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile dall'apposito link contenuto nella e-mail di notifica dell'assegnazione.**

Art. 4 – Ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, la rinuncia all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze con termine al 30 giugno e al 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d'istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico 2025/2026.

Art. 5 – A norma dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 111/2024, l'accettazione dell'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell'ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti "interpelli", disciplinati dall'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla procedura di conferma su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Art. 6 – L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 7 – l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Art. 8 – la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il dirigente
Giuseppe Foti

pag. 5 di 5